



Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Istituto Internazionale”

STATUTO

Art. 1 – Principi generali

1. È istituita la **Scuola Superiore per Mediatori Linguistici “Istituto Internazionale”**, di seguito definita “Scuola”, con sede a Benevento (BN), in viale Raffaele Delcogliano, 12.
2. La “Scuola” è un’istituzione fondata e gestita dalla dall’Istituto per la Promozione e Sviluppo dell’Educazione e Formazione S.r.l. - in sigla I.P.S.E.F. – P.I. n° 01007420621 – con sede legale in piazza Vittoria Colonna, 8 in Benevento (BN), società a totale capitale privato costituita nel 1994 sottoforma di Società a responsabilità limitata.

Art. 2 – Finalità

1. La “Scuola” ha come scopo l’organizzazione, l’attivazione e la gestione di corsi di studi superiori di durata triennale, per il rilascio di Diplomi per Mediatori Linguistici alla stregua del D.M. 4 agosto 2000, allegato 3, e del D.M. 10 gennaio 2002 n. 38.
2. La “Scuola” svolge attività didattica e di ricerca scientifica finalizzata alla formazione di mediatori linguistici, e, ai fini del più efficace svolgimento dei propri compiti, può costituire sedi decentrate, previa autorizzazione del MIUR.
3. Per il conseguimento delle proprie finalità, la “Scuola” promuove forme di collaborazione con Enti di cultura e ricerca, nazionali e internazionali, e con Istituzioni ed Imprese pubbliche e private. La Scuola può stipulare apposite convenzioni ai fini di collaborazione scientifica e didattica con Università e Scuole, italiane e straniere, per la realizzazione di attività culturali e formative necessarie per la preparazione professionale.
4. La “Scuola” favorisce gli scambi culturali internazionali, la mobilità dei Docenti e degli studenti e il riconoscimento da parte degli organi didattici competenti dei loro curricula didattici, secondo la normativa vigente.

Art. 3 – Pari Opportunità

1. La “Scuola” garantisce pari opportunità nell’accesso agli studi e al reclutamento di personale docente che va effettuato secondo procedure selettive improntate ai criteri della comparazione e della pubblicità della valutazione, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizione personale e sociale.
2. La “Scuola” presta particolare attenzione al territorio di riferimento nelle sue esigenze di qualificazione e di sviluppo.

Art. 4 – Organi di Governo

Sono Organi di Governo didattico, scientifico e amministrativo:

- Il Consiglio di Corso di Studi;
- Il Direttore;
- Il Comitato Tecnico-Scientifico;
- La Direzione Amministrativa;



Art. 5 – Consiglio di Corso di Studi

1. Il Consiglio di Corso ha il compito di coordinare ed organizzare le attività didattiche del percorso formativo necessarie al raggiungimento del fine istituzionale della scuola, in base al Regolamento Didattico e fatta salva la libertà di insegnamento dei singoli docenti.
2. Il Consiglio di Corso provvede in particolare a:
 - adottare, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge e dal regolamento didattico, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico, nuove modalità didattiche;
 - stabilire i livelli minimi di competenze linguistiche necessari per l'iscrizione alla Scuola;
 - esaminare ed approvare i piani di studi individuali nonché gli atti amministrativi riguardanti le carriere scolastiche degli studenti e sul riconoscimento dei crediti formativi;
 - predisporre la relazione annuale sull'attività didattica relativa alla Scuola;
 - presentare all'Ente Gestore le richieste di attivazione di nuovi insegnamenti;
 - formulare richieste all'Ente Gestore in merito alle esigenze della Scuola;
 - deliberare sulle proposte di modifica del Regolamento didattico.
3. Sono membri del Consiglio di Corso:
 - Il Direttore della Scuola
 - Tutti i docenti
 - Un rappresentante del personale tecnico-amministrativo
 - Un rappresentante degli studenti iscritti al Corso
4. Il Consiglio di Corso ha durata triennale.
5. Il Consiglio Corso si riunisce all'inizio ed alla fine di ogni semestre ed inoltre ogni qualvolta almeno la metà dei suoi membri ne faccia richiesta.

Art. 6 – Il Direttore

1. Il Direttore viene nominato dall'Ente Gestore ed è garante dell'applicazione del Regolamento didattico. Il Direttore può essere anche un docente esterno alla Scuola.
2. In particolare il Direttore:
 - predisporre il Regolamento didattico in conformità alla vigente normativa;
 - convoca e presiede il Consiglio di Corso, predisponendone gli ordini del giorno, coordinandone le attività e provvedendo all'esecuzione delle rispettive delibere;
 - vigila sul funzionamento delle strutture e dei servizi della Scuola e verifica l'assolvimento dei programmi didattici previsti;
 - adotta, in situazioni di necessità ed indifferibile urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio di corso, sottoponendoli per la ratifica nella seduta immediatamente successiva;
 - può delegare specifiche attività e personale della Scuola;
 - nomina i membri interni della Commissione per il conseguimento del titolo di studio.
3. Il mandato del Direttore ha una durata di tre anni, è rimovibile e rinnovabile.
4. Il Direttore è coadiuvato nelle sue funzioni, da un Vicario, che lo supplisce in caso di sua assenza o di temporaneo impedimento e decade alla conclusione del mandato del Direttore.
5. Il Vicario viene scelto dal Direttore tra i docenti titolari di corso della Scuola.



Art. 7 – Il Comitato Tecnico – Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS) è nominato dal Gestore, ha il compito di monitorare e valutare il funzionamento della Scuola ed i risultati didattici e scientifici conseguiti.
2. Il CTS deve predisporre al termine di ogni anno una relazione consuntiva sul funzionamento della scuola e sui risultati didattici e scientifici conseguiti, nonché una relazione sulle suddette attività previste per l'anno successivo. Le relazioni devono essere trasmesse annualmente a cura del comitato, alla Commissione Tecnico-Consultiva presso il Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica ed al Gestore.
3. Il CTS analizza e interpreta i dati desunti dai questionari di valutazione della didattica attribuiti agli studenti. Il risultato dell'analisi e valutazione verrà inserito nella relazione di cui al comma precedente.
4. Il CTS esprime parere, su richiesta del Consiglio di Corso, in merito all'adozione di nuove modalità didattiche e sul riconoscimento dei crediti formativi.
5. Il CTS formula proposte per la promozione dell'immagine della Scuola come centro di attività didattica di alta qualificazione, attivando le opportune iniziative ed i necessari collegamenti.
6. Il CTS, al fine del reclutamento dei docenti, esprime parere sulle pubblicazioni, sui titoli ed sui curricula dei candidati.
7. Il CTS è composto da tre membri nominati dal Gestore e precisamente:
 - Il Direttore della Scuola, che lo presiede
 - Un docente universitario esterno alla Scuola, inquadrato nel settore delle attività formative caratterizzanti di cui all'allegato 3 del D.M. 4 agosto 2000
 - Un docente interno alla scuola
8. Il CTS ha durata triennale.

Art. 8 – Direzione Amministrativa

1. La Direzione Amministrativa viene assunta e svolta direttamente dall'Ente Gestore, il quale si fa carico della gestione amministrativa finanziaria ed economico patrimoniale della scuola.
2. L'Ente Gestore è inoltre impegnato a fornire alla Scuola quanto ritenuto necessario dagli organi competenti della Scuola medesima, al fine di garantire il buon esito dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
3. L'Ente Gestore è impegnato in particolare:
 - alla stipula ed al pagamento dei contratti del personale docente, tecnico- amministrativo ed ausiliario;
 - alla fornitura di locali adeguati all'uso ed a norma delle vigenti normative in tema di prevenzioni incendi, igiene e sicurezza del lavoro;
 - alla fornitura dei servizi di riscaldamento, forza motrice, linee telefoniche e di trasmissione dati;
 - alla fornitura di laboratori linguistici ed informatici;
 - alla fornitura di una biblioteca e di una mediateca;
 - attua le deliberazioni del Consiglio Didattico in merito alle esigenze della Scuola, nei limiti stabiliti dal proprio bilancio;
 - delibera in materia di contribuzione studentesca;
 - nomina il Direttore.



Art. 9 – Gestione Patrimoniale e Finanziaria

1. Le risorse patrimoniali e finanziarie necessarie alla Scuola vengono reperite ed amministrare direttamente dall'Ente Gestore, che svolge anche le funzioni di Direzione Amministrativa della Scuola.

Art. 10 – Validità delle Riunioni

1. Le riunioni degli Organi Collegiali sono validamente costituite se è presente la maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati. Il numero dei presenti non può essere comunque inferiore ad un terzo degli aventi diritto. Le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Elezioni dei Rappresentanti

1. Le rappresentanze delle categorie nei vari organi previsti dal presente Statuto sono elette con voto limitato: ogni elettore può votare un solo candidato.
2. Le elezioni sono indette dal Direttore.
3. Le elezioni avvengono mediante scrutinio segreto.

Art. 12 – Reclutamento dei Docenti

1. Ai fini della copertura dei posti necessari alla docenza dei corsi previsti dal Regolamento Didattico, l'Ente Gestore indice con propria delibera le procedure di valutazione comparativa, distinte per settore scientifico-disciplinare. I bandi sono pubblicati dall'Ente Gestore presso la sede della Scuola. Il bando stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande, delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli da parte dei candidati, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di documentazione amministrativa.
2. La commissione giudicatrice per le valutazioni comparative per la copertura dei posti vacanti, è costituita dalla Comitato Tecnico-Scientifico.

Art. 13 – Modifica del Regolamento Didattico

1. Il Regolamento Didattico può essere modificato, su proposta di un docente della Scuola, dal Consiglio di Corso, a seguito di votazione, per la quale è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti. Le modifiche proposte devono essere successivamente comunicate al Ministero per la necessaria approvazione.

Art. 14 – Modifica dello Statuto

1. Il presente statuto può essere modificato dall'Ente Gestore con deliberazione del proprio Organo di Governo, assunta con la maggioranza dei suoi componenti.